



Association Romande des Intermédiaires Financiers

Rue de Rive 8 - Case postale 3178 - 1211 Genève 3
Tél. 022 310 07 35 - Fax 022 310 07 39 - www.arif.ch - info@arif.ch

FAQ - Domande frequenti

In relazione all'obbligo di registrazione in un registro dei consulenti alla clientela LSerFI

03/12/2020

La presente FAQ è rivolta ai fornitori di servizi finanziari e ai consulenti alla clientela e fornisce chiarimenti sulle domande frequenti in merito all'obbligo di iscrizione nel registro dei consulenti alla clientela ai sensi dell'articolo 22 della Legge sui servizi finanziari (LSerFi). ARIF Non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza delle informazioni contenute nella presente FAQ. In caso di dubbi sull'obbligo di registrazione, consigliamo di verificarlo da un consulente legale.

Le FINMA ha preso nota della versione inglese del presente documento.

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Quali attività sono considerate un servizio finanziario ai sensi della Legge sui servizi finanziari (LSerFi)?

Le seguenti attività svolte per i clienti sono considerate come un servizio finanziario ai sensi dell'art. 3 lett. c LSerFi:

- *L'acquisto o l'alienazione di strumenti finanziari,*
- *L'accettazione e la trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari,*
- *La gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale),*
- *La formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti),*
- *La concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari.*

In pratica, segnatamente le seguenti attività sono considerate un servizio finanziario:¹

- *consulenza in investimenti (senza alcuna procura sul conto dei clienti),*
- *gestione patrimoniale (gestione dei singoli portafogli),*
- *gestione di patrimoni collettivi (gestione di investimenti collettivi di capitale o fondi previdenza),*
- *qualsiasi attività rivolta direttamente a determinati clienti (clienti finali) specificamente finalizzata all'acquisto o all'alienazione di qualsiasi tipo di strumento finanziario (cfr. domanda 2), compresi gli investimenti collettivi e i prodotti strutturati.*

2. Quali strumenti finanziari possono far scattare l'obbligo di iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela?

Gli strumenti finanziari nel campo di applicazione della LSerFi sono:

- *titoli di partecipazione:*
 - o *i valori mobiliari sotto forma di azioni, compresi i valori mobiliari equiparabili ad azioni che conferiscono diritti di partecipazione o il diritto di voto, come i buoni di partecipazione e i buoni di godimento*
 - o *i valori mobiliari che, al momento della conversione o dell'esercizio dei diritti cartolare ivi incorporato, consentono l'acquisto di titoli partecipazione, come sopra indicato, non appena detti valori sono annunciati per la conversione,*
- *titoli di credito: i valori mobiliari che non sono titoli di partecipazione,*
- *le quote in investimenti collettivi di capitale ai sensi degli articoli 7 e 119 della Legge sugli investimenti collettivi (LICoI),*

¹ Si noti che alcune attività, come la gestione investimenti collettivi di capitale, sono soggette ad autorizzazione preventiva da parte della FINMA.

- prodotti strutturati, segnatamente i prodotti a capitale garantito, i prodotti a rendimento massimo e i certificati,
- derivati ai sensi dell'articolo 2, lettera c della legge sull'infrastruttura finanziaria (LinFi),
- depositi il cui valore di rimborso o tasso d'interesse dipende da un rischio o da un corso, esclusi quelli il cui tasso d'interesse è vincolato a un indice sui tassi di interesse,
- obbligazioni di prestito: le quote di un prestito complessivo soggette a condizioni uniformi.

II. Definizioni

3. Qual'è la definizione di fornitore di servizi finanziari secondo la LSerFi?

Un fornitore di servizi finanziari è un'entità o una persona che fornisce servizi finanziari a titolo professionale in Svizzera o per clienti in Svizzera; è svolta a titolo professionale l'attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole.

4. Che cos'è un consulente alla clientela secondo la LSerFi?

I consulenti alla clientela sono le persone fisiche che forniscono servizi finanziari in nome di fornitori di servizi finanziari o in qualità di fornitori di servizi finanziari.

In altre parole, qualsiasi persona fisica che fornisca un servizio finanziario, come ad esempio consulenza in investimenti o qualsiasi attività rivolta direttamente a determinati clienti/clienti finali specificamente finalizzata all'acquisto o all'alienazione di qualsiasi tipo di strumento finanziario, è considerata consulente alla clientela.

Solo le persone fisiche in contatto con i clienti sono considerate consulenti alla clientela. Le persone fisiche che non sono in contatto con i clienti o che contribuiscono ai servizi finanziari solo su una base subalterna (ad esempio l'assistente che invia i documenti via e-mail) non sono considerate consulenti alla clientela.

III. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

5. Chi deve registrarsi nel registro dei consulenti alla clientela?

- a. **Se sei un consulente alla clientela (cfr. domanda 4) di un fornitore di servizi finanziari con sede in Svizzera (cfr. domanda 3):**

I consulenti alla clientela dei fornitori svizzeri di servizi finanziari non soggetti a vigilanza prudenziale da parte della FINMA (ai sensi dell'articolo 3 della LFINMA) devono registrarsi nel registro dei consulenti alla clientela.

Le persone fisiche che forniscono servizi finanziari, che non sono soggette a vigilanza prudenziale da parte della FINMA o agiscono per conto di una società non soggetta a vigilanza prudenziale da parte della FINMA, devono registrarsi. In altre parole, il criterio pertinente è se il fornitore di servizi finanziari per il quale lavora il consulente alla clientela sia soggetto o meno a vigilanza prudenziale in Svizzera.

Per esempio:

- *le persone che forniscono consulenza in materia di investimenti (senza una procura per eseguire transazioni in strumenti finanziari per conto dei propri clienti) devono registrarsi, sia che agiscano per in nome proprio sia che lavorino per una società che non è soggetta a vigilanza prudenziale in Svizzera.*
- *le persone fisiche che hanno un'attività rivolta direttamente a determinati clienti (clienti finali) specificamente finalizzata all'acquisto o all'alienazione di qualsiasi tipo di strumento finanziario (ad esempio, investimenti collettivi o prodotti strutturati) devono registrarsi, sia che agiscano in nome proprio sia che lavorino per un distributore di strumenti finanziari che non sia soggetto a vigilanza prudenziale,*

b. Se sei un consulente alla clientela (cfr. domanda 4) di un fornitore di servizi finanziari con sede all'estero (cfr. domanda 3)

A differenza dei consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari con sede in Svizzera (cfr. domanda 5.a), i consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari stranieri che svolgono la loro attività in Svizzera possono beneficiare di un'esenzione, vale a dire non saranno tenuti a registrarsi nel registro a dei consulenti clienti, se i seguenti due requisiti sono soddisfatti cumulativamente (art. 31 OSerFi):

(1) il fornitore di servizi finanziari esteri è soggetto a vigilanza prudenziale all'estero; e

(2) i clienti in Svizzera sono clienti esclusivamente professionali o istituzionali secondo la definizione della LSerFi.

6. I fornitori di servizi finanziari esteri soggetti a vigilanza prudenziale i cui clienti possono cambiare il loro status da clienti privati a clienti professionali ai sensi dell'art. 5 LserFi ("Opting out") sono esenti dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 31 OSerFi?

No, secondo l'art. 28 LserFi il Consiglio federale può esonerare i consulenti alla clientela dall'obbligo di registrazione dei fornitori esteri di servizi finanziari sottoposti ad una vigilanza prudenziale, se forniscono i loro servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali secondo l'art. 4 LserFi. Pertanto, i consulenti alla clientela di fornitori esteri di servizi finanziari assoggettati a vigilanza prudenziale i cui clienti cambiano il loro status da clienti privati a clienti professionali ai sensi dell'art 5 LserFi ("Opting out") non possono avvalersi della deroga dall'obbligo di registrazione.²

² Si prega di notare le informazioni speciali dalla Segreteria di Stato per le Finanze Internazionali (SIF) del 9 novembre 2020 in merito all'eccezione dell'obbligo di affiliazione ad un organo di mediazione, <https://www.sif.admin.ch/sif/en/home/dokumentation/fachinformationen/ombudsstelle.html>.

7. Quando è considerato che un consulente alla clientela esercita l'attività professionale Svizzera?

Si ritiene che un consulente alla clientela svolge l'attività in Svizzera quando fornisce servizi finanziari, a titolo professionale, in Svizzera o per clienti in Svizzera.

Si ritiene che nelle seguenti situazioni i servizi finanziari non siano forniti in Svizzera:

- *servizi finanziari forniti da fornitori esteri di servizi finanziari nell'ambito di un rapporto con il cliente stipulato su espressa iniziativa del cliente;*
- *servizi finanziari individuali richiesti ad un fornitore estero di servizi finanziari su esplicita iniziativa dei clienti.*

8. Che cos'è la vigilanza prudenziale?

La vigilanza prudenziale significa che un fornitore di servizi finanziari svizzero o non svizzero è soggetto a vigilanza completa, ad esempio per i requisiti patrimoniali e di liquidità, nonché per le norme di condotta quali, ad esempio, il rispetto delle norme di comportamento ai sensi della LSerFi o dei doveri di due diligence ai sensi della LRD.

9. Cosa si intende con il principio "reverse solicitation"?

Il principio della sollecitazione inversa ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 OSerFi significa che gli obblighi secondo la Legge sui servizi finanziari (LSerFi) non sono applicabili in caso di servizi finanziari transfrontalieri per clienti in Svizzera, se:

- a. *i servizi finanziari prestati da fornitori esteri di servizi finanziari avvengono nell'ambito di una relazione con un cliente avviata su espressa iniziativa di quest'ultimo;*
- b. *i singoli servizi finanziari richiesti da un cliente ad un fornitore estero di servizi finanziari avvengono su espressa iniziativa di questo cliente.*

10. Sto lavorando come relationship manager nel private banking con una banca in Germania e fornisco servizi di asset management a clienti domiciliati in Svizzera; devo essere iscritto nel registro dei consulenti alla clientela?

Sì, se il mio cliente non ha esplicitamente richiesto che gli sto fornendo i suoi servizi di gestione patrimoniale (principio di sollecitazione inversa) ed è un cliente privato (cioè non un cliente professionale).

11. Sono un consulente alla clientela che lavora per un asset manager a Parigi e ho un cliente che visita regolarmente St. Moritz durante le vacanze di Natale; sono nel campo di applicazione della LSerFi?

La LSerFi stabilisce il principio di territorialità, il che significa che chiunque fornisca servizi finanziari sul territorio svizzero o a clienti sul territorio svizzero (fisicamente, via e-mail o per iscritto) è soggetto al campo di applicazione della LSerFi.

La LSerFi viene generalmente applicata anche alle situazioni in cui un cliente si trova solo per un periodo limitato sul territorio svizzero. L'applicazione della LSerFi richiede tuttavia che il cliente si trova sul territorio svizzero o che il consulente alla clientela sia a conoscenza del fatto che il cliente si trova sul territorio svizzero quando fornisce servizi finanziari.

12. Tutti i dipendenti di un fornitore di servizi finanziari devono essere iscritti in tale registro?

No. Solo i consulenti alla clientela (cfr. definizione di cui alla domanda 4) del fornitore di servizi finanziari devono essere registrati nel registro dei consulenti alla clientela.

13. I consulenti alla clientela delle succursali svizzere di fornitori esteri di servizi finanziari devono registrarsi nel registro dei consulenti alla clientela?

No. In effetti, queste succursali sono soggette alla vigilanza prudenziale della FINMA. Tuttavia, tutti gli altri obblighi previsti dalla LSerFi devono essere rispettati.

14. I consulenti clienti degli uffici di rappresentanza svizzeri dei fornitori esteri di servizi finanziari devono registrarsi nel registro dei consulenti alla clientela?

Sì, dato che gli uffici di rappresentanza svizzeri dei fornitori esteri di servizi finanziari non sono soggetti a vigilanza prudenziale (cfr. nuovo articolo 82 OSerFi, in relazione alle condizioni quadro per le tecnologie di registro distribuito, TRD), i loro consulenti clienti che forniscono servizi finanziari sono soggetti all'obbligo di registrazione.³

15. I distributori di strumenti finanziari devono registrarsi nel registro dei consulenti alla clientela?

In linea di principio, un'attività specificamente finalizzata all'acquisto o all'alienazione di qualsiasi tipo di strumento finanziario (ad esempio investimenti collettivi o prodotti strutturati) è considerata un servizio finanziario ai sensi della LSerFi e, di conseguenza, qualsiasi consulente alla clientela che svolge tale attività deve registrarsi. Tuttavia, in questo contesto solo l'interazione diretta con il cliente finale si qualifica come servizio finanziario (articolo 3 cpv. 2 OSerFi).

In altre parole, la fornitura di informazioni sugli strumenti finanziari agli intermediari finanziari vigilati non è generalmente considerata un servizio finanziario, a meno che tale intermediario finanziario vigilato non agisca per conto proprio (ad esempio per il suo "conto nostro"). Di conseguenza, un individuo che svolge solo questo tipo di attività non dovrà registrarsi nel registro dei consulenti alla clientela in quanto tale attività non costituisce un servizio finanziario.

³ Si prega di notare la procedura di consultazione sull'ordinanza mantello concernente il settore blockchain è iniziata il 19 ottobre 2020, <https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-80775.html>.

16. I consulenti alla clientela dei gestori patrimoniali o trustee devono registrarsi nel registro dei consulenti alla clientela?

No, a condizione che il gestore patrimoniale o il trustee (se quest'ultimo fornisce anche servizi finanziari) abbia ottenuto un'autorizzazione dalla FINMA in quanto tale o ne sia in fase di attuazione, conformemente al periodo transitorio previsto dalla Legge sugli istituti finanziari (LisFi).

17. I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono essere iscritti nel registro dei consulenti alla clientela se forniscono servizi finanziari?

No. Infatti, poiché i rappresentanti di organismi di investimento collettivo di capitale esteri richiedono un'autorizzazione da parte della FINMA, essi sono considerati soggetti a vigilanza della FINMA ai sensi dell'articolo 3 LFINMA. Pertanto, non è necessario iscrivere i dipendenti dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri nel registro dei consulenti. Tuttavia, tutti gli altri obblighi previsti dalla LSerFi devono essere rispettati se un rappresentante di investimenti esteri fornisce anche servizi finanziari nell'ambito della LSerFi.

18. I gestori patrimoniali indipendenti devono essere iscritti nel registro dei consulenti alla clientela?

I gestori patrimoniali indipendenti soggetti ad autorizzazione della FINMA, segnatamente come gestore patrimoniale (per patrimoni individuali) ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. A e art. 17 cpv. 1 LIsFi non sono obbligati a registrarsi (v. domanda 9).16

19. I fornitori di servizi finanziari autonomi e indipendenti devono iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela?

I consulenti alla clientela che forniscono servizi finanziari per conto proprio e non per conto di un fornitore di servizi finanziari soggetto a vigilanza prudenziale, devono registrarsi nel registro dei consulenti alla clientela (per ulteriori informazioni si rimanda alla domanda 1).

20. Sto effettuando e distribuendo ricerche di mercato per quanto riguarda gli strumenti finanziari. Sono obbligato a registrarli nel registro dei consulenti alla clientela?

No, a meno che il materiale di ricerca non venga presentato come raccomandazione personale, l'analisi finanziaria rivolta al pubblico non fa scattare l'obbligo di registrarsi presso il registro dei consulenti alla clientela e non costituisce un servizio finanziario.

21. Sono un pianificatore finanziario; devo essere iscritto nel registro dei consulenti alla clientela?

Dipende dal fatto che tu fornisca servizi finanziari o meno. La creazione di un'asset allocation può equivalere ad una raccomandazione personale di un'operazione relativa a strumenti finanziari e,

pertanto, qualificarsi come consulenza in investimenti. Si consiglia di adottare un approccio conservativo e registrarsi nel registro dei consulenti alla clientela.

22. Sto fornendo consulenza ad aziende in ambito M&A; sono nel campo di applicazione della LSerFi?

No, i seguenti servizi non sono considerati servizi finanziari ai sensi dell'articolo 3 lett. c LSerFi:

- a) la consulenza relativa alla struttura o alla raccolta del capitale, a concentrazioni di imprese e all'acquisto o all'alienazione di partecipazioni nonché i servizi connessi a questa consulenza;*
- b) il collocamento di strumenti finanziari con o senza impegno fisso di assunzione e i servizi ad esso connessi;*
- c) il finanziamento nel quadro di servizi di cui alle lettere a e b;*
- d) la concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 3 lettera c numero 5 LSerFi, se il fornitore di servizi finanziari che concede i crediti non partecipa a queste operazioni, a meno che sia a conoscenza del fatto che il credito sarà impiegato per eseguire simili operazioni.*

23. Una persona fisica iscritta nel registro degli intermediari assicurativi deve registrarsi presso il registro dei consulenti alla clientela se intende fornire servizi finanziari?

Sì. Sebbene gli intermediari assicurativi siano registrati presso la FINMA, la loro regolamentazione e vigilanza non comprendono la fornitura di servizi finanziari secondo la LSerFi. Pertanto, devono registrarsi nel registro dei consulenti alla clientela se intendono fornire servizi finanziari.